Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 28 agosto 1976 — **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **33.000** - Semestrale L. **17.400** - Trimestrale L. **9.200** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **20.000** - Semestrale L. **12.000** - Trimestrale L. **6.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 agosto 1976, n. **590**.

Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, concernente proroga al 30 giugno 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 452, concernente proroga al 30 giugno 1977 della riduzione all'1 per cento dell'aliquota IVA sui fertilizzanti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 19 agosto 1976, n. **591**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, recante norme urgenti per interventi in agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 luglio 1976, n. 516, recante norme urgenti per interventi in agricoltura nella regione Friuli-Venezia Giulia in dipendenza del terremoto del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 *le parole*: « fino al 55 per cento » *sono sostituite dalle seguenti*: « fino al 54 per cento ».

All'articolo 2 *il primo comma è sostituito dal seguente*:

« All'onere derivante dalla attuazione del presente decreto, valutato in lire 29 miliardi, si provvede me-

diante riduzione del corrispondente importo del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 1976

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. **592**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di geometria I, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 19 novembre 1975, nella quale la predetta facoltà ha formulato la proposta di trasferire il posto anzidetto al raddoppiamento della cattedra di analisi matematica I;

Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui trattasi;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia per il raddoppiamento della cattedra di geometria I è trasferito al raddoppiamento della cattedra di analisi matematica I della stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1976, n. **593**.

Trasferimento di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, n. 1458, con il quale, tra altri, venne assegnato un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di terapia medica sistematica, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Visto il verbale dell'adunanza del 17 marzo 1976, nella quale la predetta facoltà ha chiesto che il posto assegnatole per il raddoppiamento della cattedra di terapia medica sistematica con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1458 venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di microbiologia, in considerazione dell'elevato numero di studenti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, n. 1458, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di terapia medica sistematica è trasferito al raddoppiamento della cattedra di microbiologia della stessa facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1976, n. **594**.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 594. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal comune di Teggiano (Salerno), con atto 19 novembre 1974, n. 12668 di repertorio, a rogito notaio Luigi Coiro, di tutta l'area in sopraelevazione dell'edificio in cui ha sede la casa comunale e l'istituto magistrale, catastalmente indicata nell'atto suddetto, allo scopo di sopraedificarvi i locali da destinare a caserma dell'Arma dei carabinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **595**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Cristo Re, in Roma.

N. 595. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Frascati 19 agosto 1972, integrato con dichiarazione di pari data e con altro decreto del 20 giugno 1975, relativo alla erezione della parrocchia di Cristo Re, in località Morena del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 82

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **596**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Divin Maestro, in Alba.

N. 596. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Alba 1° aprile 1973, integrato con due dichiarazioni una di pari data e l'altra del 1° aprile 1975, relativo all'erezione della parrocchia del Divin Maestro, in località Borgo Piave del comune di Alba (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **597**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, in Amantea.

N. 597. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cosenza 8 settembre 1969, integrato con quattro dichiarazioni, una di pari data, due del 5 aprile 1974 ed una del 13 giugno 1975, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Croce, in Amantea (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **598**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in Ravenna.

N. 598. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ravenna 29 giugno 1964, integrato con due decreti datati 27 ottobre 1970 e 2 luglio 1975, relativo all'erezione della parrocchia di S. Lorenzo, in località Cesarea del comune di Ravenna.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **599**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della SS. Annunziata, in Minucciano.

N. 599. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Apuania 1° gennaio 1974, integrato con due dichiarazioni una del 15 gennaio stesso anno e l'altra del 1° agosto 1975, relativo all'erezione della parrocchia della SS. Annunziata, in località Verrucolette del comune di Minucciano (Lucca). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 81

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1976, n. **600**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della Presentazione, in Roma.

N. 600. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice 10 febbraio 1973, integrato con tre dichiarazioni, una del 12 successivo e le altre datate 2 agosto 1974 e 12 luglio 1975, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della Presentazione, in zona Torrevecchia del comune di Roma e all'istituzione di due uffici coadiutoriali nella parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1976
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 1976.

Conferma del presidente dell'Ente autonomo per le fiere di Padova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, n. 549, con il quale è stata modificata la denominazione dell'ente stesso in « Ente autonomo per le fiere di Padova » e ne è stato approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 1973, con il quale è stato nominato il presidente dell'ente predetto, per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica anzidetta, ai sensi degli articoli 5 e 13 del vigente statuto;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Luigi Merlin è confermato presidente dell'ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Padova », con sede in Padova, per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(9597)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 1976.

Modificazioni ed integrazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1976.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, sul trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mostre;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1975 di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1976;

Ritenuta l'opportunità di integrare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1976 è integrato e modificato come appresso.

Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DA ALTRI ENTI O COMITATI		
	Internazionali specializzate		
Milano	Eurotricot - XXVII Salone mercato europeo della maglieria	30 novembre-3 dicembre	D.M. 13-4-1976
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Venezia	Manifestazioni di cinematografia per i ragazzi e il documentario	maggio-luglio	D.G.R. 23-1-1976, n. 227
Venezia	Manifestazioni di arti visive	13 giugno-10 ottobre	Id.
Venezia	Manifestazioni musicali e teatrali	luglio-novembre	Id.
Venezia	Manifestazioni cinematografiche	agosto-settembre	Id.

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Nazionali specializzate		
Genova	Mostra navale italiana	20-26 settembre	D.G.R. 15-4-1976, n. 1811
Rimini (Forlì)	Esposizione delle attrezzature antinfortunistiche e per la protezione civile	2-6 giugno	D.G.R. 15-1-1976, n. 15
Rimini (Forlì) . .	Expo estate-Rimini '76	17-26 luglio	Id.
Rimini (Forlì) . .	Expo coopeuropa '76	5-12 settembre	Id.
Verona . . .	I Herbora - Salone nazionale dell'erboristeria e delle attività connesse	21-25 aprile	D.G.R. 3-2-1976, n. 354

Sono modificati, come appresso indicato, le denominazioni ed i periodi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	Internazionali specializzate		
Venezia	XVI Mostra internazionale aeronautica veneziana - M.I.A.V.	25-28 giugno	D.M. 20-4-1976
	Nazionali specializzate		
Almenno San Salvatore (Bergamo)	Sagra nazionale degli uccelli ed esposizione-mercato dei cani da caccia e da pastore bergamasco - Mostra degli articoli attinenti la caccia	8 agosto	D.G.R. 13-1-1976, n. 1664
Firenze	Sele-Pel. Selezione pelletteria (anzichè « I Preselezione nazionale della pelletteria e dell'accessorio dell'abbigliamento »)	5-7 aprile	D.G.R. 21-4-1976, n. 4389
Firenze	Aurea Trade '76 - Fiera campionaria specializzata	17-20 aprile	Id.
Foggia	V Carnesud - Salone nazionale della zootecnia	24-28 novembre	D.P.G.R. 22-4-1976, n. 731
Foligno (Perugia) .	X Mostra interregionale dell'artigianato e piccola industria dell'abbigliamento	2-9 maggio	D.P.G.R. 9-3-1976, n. 189
Marsala (Trapani)	Italia Vini '76	22-26 aprile	D.M. 25-3-1976
Padova	XIV Dimostrazioni di macchine, impianti ed attrezzature per la raccolta, lavorazione e conservazione dei foraggi	9 settembre	D.G.R. 27-4-1976, n. 1570
Padova . .	VIII Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione del mais	9 settembre	Id.
Venezia .	II Mostra-mercato internazionale dell'antiquariato - Tesori d'arte a Venezia	21 ottobre-11 novembre	Id.
	MANIFESTAZIONI DI MODA		
Firenze	III Preselezione di alta moda pronta femminile, boutique e maglieria di alta moda	27-31 marzo	D.G.R. 21-4-1976, n. 4389

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

(9634)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Sostituzione del capo dell'ufficio stralcio delle soppresse confederazioni e federazioni sindacali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1975, con il quale il dott. Matteo Di Gerardo è stato nominato capo dell'ufficio stralcio delle soppresse Confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e dell'assicurazione, della Confederazione e dei sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti, nonché delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e delle assicurazioni e delle federazioni nazionali aderenti, e alla Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti;

Considerato che il dott. Matteo Di Gerardo ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione;

Ritenuta la necessità di nominare a capo dell'ufficio stralcio anzidetto un funzionario dello Stato come previsto dall'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1611;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1976 il dott. Matteo Di Gerardo cessa dalla carica di capo dell'ufficio stralcio delle soppresse Confederazioni e federazioni nazionali degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e delle assicurazioni, della Confederazione e dei sindacati nazionali e periferici dei professionisti ed artisti, nonché delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, delle aziende del credito e delle assicurazioni e delle federazioni nazionali aderenti, e della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.

Art. 2.

Il dott. Antonio Pace, dirigente superiore del ruolo dell'ispettorato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato capo dell'ufficio stralcio predetto a decorrere dalla data indicata nel precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro: TOROS

(9647)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1976.

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1976.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 1° giugno 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 9 giugno 1976, recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1976;

Visto, in particolare, l'art. 5 di detto decreto, comma primo, in base al quale la domanda per ottenere detto aiuto deve essere presentata dai produttori interessati entro il termine del 31 agosto 1976;

Atteso che sussistono validi motivi per prorogare detto termine al 30 settembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande intese ad ottenere l'aiuto, di cui all'art. 5, comma primo, del decreto ministeriale 1° giugno 1976 è prorogato dal 31 agosto al 30 settembre 1976.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1976

Il Ministro: MARCORA

(9788)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia per il mese di agosto 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 8 del citato decreto, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di disporre, con proprio decreto, emissioni di buoni ordinari del Tesoro da collocare esclusivamente presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Per il mese di agosto 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, per un importo di lire 1.000 miliardi che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia ai fini della successiva cessione agli operatori che ne facciano richiesta.

Per detti buoni il prezzo d'emissione è stabilito in L. 92,10 per cento di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

L'emissione sarà effettuata il giorno 30 agosto 1976.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1976
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 200

(9794)

DECRETO PREFETTIZIO 5 agosto 1976.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto n. 957/3ª in data 8 maggio 1974, con il quale è stato rinnovato il consiglio provinciale di sanità di Pesaro e Urbino;

Vista la lettera in data 29 luglio 1976, con la quale il dott. Ugo Cagnoli, membro effettivo del predetto consesso, ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi di lavoro;

Vista la lettera n. 761/21 in data 4 agosto 1976, con la quale l'ordine dei medici della provincia di Pesaro e Urbino ha designato il dott. Vittorio Cavina in sostituzione del dimissionario dott. Ugo Cagnoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Vittorio Cavina è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'ordine dei medici della provincia di Pesaro e Urbino, in sostituzione del dott. Ugo Cagnoli, dimissionario.

Pesaro, addì 5 agosto 1976

Il prefetto: LAMORGESE

(9509)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione a modificare l'impianto di filtrazione e ad aggiungere sulle etichette dell'acqua minerale « S. Andrea » la dicitura « acqua filtrata ».

Con decreto 21 luglio 1976, n. 1581, la S.p.a. Terme S. Andrea, in S. Andrea Bagni di Medesano (Parma), è stata autorizzata a modificare l'impianto di filtrazione dell'acqua minerale denominata « S. Andrea » di cui ai decreti ministeriali 28 marzo 1972, n. 1252 e n. 1253.

Inoltre, la suddetta società è autorizzata ad aggiungere in fondo al riquadro sinistro delle etichette, la dicitura « acqua filtrata ».

(9723)

MINISTERO DEL TESORO

Diciottesima estrazione per l'ammortamento del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste »

Si rende noto che il giorno 4 ottobre 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle serie 1ª - 5ª - 10ª - 15ª - 20ª - 24ª e 25ª (non ancora ammortizzate), del prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste ».

Successivamente il giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla diciottesima estrazione di due serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1977.

I numeri delle serie estratte verranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9766)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 25 agosto 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	838,80	838,80	838,80	838,80	838,75	838,75	838,90	838,80	838,80	838,80
Dollaro canadese	850,50	850,50	851 —	850,50	850,75	850,45	850,87	850,50	850,50	850,50
Franco svizzero	338,84	338,84	339,10	338,84	339,05	338,80	338,80	338,84	338,84	338,85
Corona danese	138,50	138,50	138,60	138,50	138,50	138,45	138,55	138,50	138,50	138,50
Corona norvegese	152,39	152,39	152,80	152,39	152,60	152,35	152,50	152,39	152,39	152,40
Corona svedese	190,58	190,58	190,80	190,58	190,70	190,55	190,60	190,58	190,58	190,60
Fiorino olandese	316,55	316,55	316,80	316,55	316,35	316,50	316,30	316,55	316,55	316,55
Franco belga	21,6625	21,6625	21,70	21,6625	21,10	21,65	21,65	21,6625	21,6625	21,65
Franco francese	168,38	168,38	168,20	168,38	168,35	168,35	168,35	168,38	168,38	168,40
Lira sterlina	1485,55	1485,55	1486,50	1485,55	1485,50	1485,50	1486 —	1485,55	1485,55	1485,55
Marco germanico	332,43	332,43	332,90	332,43	332,60	332,40	332,48	332,43	332,43	332,45
Scellino austriaco	46,7750	46,7750	46,80	46,7750	46,80	46,75	46,79	46,7750	46,7750	46,77
Escudo portoghese	26,94	26,94	26,95	26,94	26,97	26,90	26,95	26,94	26,94	26,95
Peseta spagnola	12,3270	12,3270	12,32	12,3270	12,32	12,30	12,3325	12,3270	12,3270	12,32
Yen giapponese	2,9070	2,9070	2,90	2,9070	2,905	2,88	2,9075	2,9070	2,9070	2,90

Media dei titoli del 25 agosto 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	91,10
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,75
» 5 % (Ricostruzione)	95,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,65
» 5 % (Città di Trieste)	90,10
» 5 % (Beni esteri)	89,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	79,20
» 5,50 % » » 1968-83	77 —
» 5,50 % » » 1969-84	78,20
» 6 % » » 1970-85	79,75
» 6 % » » 1971-86	79,40
» 6 % » » 1972-87	77,925
» 9 % » » 1975-90	87,325
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,90
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,05
» poliennali 7 % 1978	90,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,75
» » 9 % 1980	91,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 agosto 1976

Valuta	
Dollaro USA	838,85
Dollaro canadese	850,685
Franco svizzero	338,82
Corona danese	138,525
Corona norvegese	152,445
Corona svedese	190,59
Fiorino olandese	316,425
Franco belga	21,656
Franco francese	168,365
Lira sterlina	1485,775
Marco germanico	332,445
Scellino austriaco	46,782
Escudo portoghese	26,945
Peseta spagnola	12,33
Yen giapponese	2,907

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 23 ottobre 1975 limitatamente allo scioglimento della società cooperativa edilizia « Labor » tra impiegati civili di ruolo dello Stato residenti in Cagliari.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1976 è stato annullato il provvedimento del 23 ottobre 1975 limitatamente alla parte (n. d'ordine 23) riguardante lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, della società cooperativa edilizia « Labor » tra impiegati civili di ruolo dello Stato residenti in Cagliari, con sede in Cagliari, costituita per rogito Sulis in data 12 agosto 1952, 18777 di repertorio.

(9719)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di economia politica e di sociologia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Urbino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia politica;
2) sociologia economica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9767)

Vacanza delle cattedre di economia politica (raddoppio) e di statistica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre:

1) economia politica (raddoppio);
2) statistica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9768)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mezzocorona, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 4 agosto 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mezzocorona, società cooperativa a responsabilità illimitata, in Mezzocorona (Trento), in amministrazione straordinaria, il sig. Carlo Jellici è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9572)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerato che nell'adunanza del 19 dicembre 1975 del consiglio di amministrazione è stata constatata la disponibilità di due posti nella qualifica di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti, la metà dei quali è conferita mediante concorso, per titoli di servizio, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo degli architetti delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici delle soprintendenze alle antichità e belle arti con qualifica di primo dirigente che abbiano compiuto alla data del 31 dicembre 1975, tre anni di effettivo servizio nella qualifica, ivi compreso il servizio da soprintendente di seconda classe.

I titoli debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1975.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta legale, debbono pervenire mediante plico raccomandato al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Divisione II - Sezione 3ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;
b) l'ufficio presso il quale presta servizio;
c) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Divisione II - Sezione 3ª.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 5;

2) elenco, in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum*, in tre copie, sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegata d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 700.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande stesse e dai documenti di cui sopra, gli eventuali lavori originali concernenti compiti di istituto, in tre esemplari, da distribuire in tre distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco.

I tre plichi saranno chiusi in un unico pacco.

Sul pacco con cui vengono rimessi i lavori dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dicitura: « Concorso per titoli di servizio a un posto di dirigente superiore ».

I lavori anzidetti si considerano pervenuti in tempo utile se spediti a mezzo di raccomandata che rechi il timbro dell'ufficio postale accettante con data non posteriore al termine di cui al precedente art. 2.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e dei lavori.

Art. 6.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla tabella di cui al comma sesto dell'art 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972

Art. 7.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio A parità di merito saranno applicate le disposizioni previste dall'art 69 del decreto del Presidente della Repubblica n 686/1957.

Art. 8

Il primo dirigente dichiarato vincitore del concorso conseguirà la nomina a dirigente superiore a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1976
Registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 320

(9663)

OSPEDALE CIVILE « PAPA GIOVANNI XXIII » DI GRADO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(9785)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Riccione (Forlì).

(9784)

PIO ISTITUTO « SANTA CORONA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Istituti ospedalieri « Santa Corona » di Pietra Ligure (Savona):

un posto di primario e un posto di aiuto del secondo servizio di radiologia.

Ospedale « G. Salvini » della città di Milano in Garbagnate Milanese:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di aiuto capo della sezione autonoma di anatomia ed istologia patologica;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(9786)

OSPEDALE CIVILE « S. CAMILLO DE LELLIS » DI MANFREDONIA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 dell'11 settembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Manfredonia (Foggia).

(9772)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1976, n. **32**.

Norme per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui ai programmi di intervento per il periodo 1975-80.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 9 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'affidamento e la esecuzione dei lavori concernenti l'edilizia scolastica di cui ai programmi di intervento per il periodo 1975-80 sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2.

Alla progettazione ed alla esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo provvedono gli enti obbligati anche riuniti in consorzio.

Nei casi previsti dalla legge 5 agosto 1975, n. 412 e nei modi ed ai sensi dell'art. 5 della medesima, gli enti interessati possono avvalersi per la progettazione ed esecuzione delle opere dell'istituto della concessione.

Art. 3.

Gli enti obbligati, anche nel caso di opere affidate in concessione, devono curare che i progetti esecutivi vengano redatti secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della legge 5 agosto 1975, n. 412 e in osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 9 della legge stessa.

Art. 4.

Le spese per progettazione, direzione dei lavori e per il collaudo delle opere, che possono essere comprese nei progetti a termini dell'art. 2 della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono determinate in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti ai tecnici liberi professionisti per le prestazioni di cui al primo comma sarà disposto su prestazione di notule da parte dei professionisti stessi.

I corrispettivi suddetti saranno fissati in applicazione delle tariffe professionali per gli ingegneri, architetti, geometri e periti.

Art. 5.

I progetti, compresi quelli delle opere affidate in concessione, sono approvati, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1975, n. 18, dagli organi competenti degli enti obbligati, mediante deliberazione che deve esplicitamente attestare l'avvenuto rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Copia della menzionata deliberazione, appena divenuta esecutiva, deve essere inviata alla giunta regionale.

La redazione e l'approvazione dei progetti da parte degli enti obbligati deve avvenire entro il termine di mesi sei, decorrente dalla data di comunicazione della inclusione delle opere nel programma deliberato dalla Regione.

Per giustificati motivi il termine suddetto può essere prorogato dalla giunta regionale per una sola volta e per un massimo di tre mesi.

Art. 6.

Le perizie relative a lavori di variante e suppletivi a progetto nonché le relative eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione delle singole opere, con l'utilizzazione eventuale delle somme, a disposizione per imprevisti e delle economie derivanti da ribassi d'asta, semprechè i maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione della opera, sono approvate dai competenti organi degli enti interessati.

Ove, per giustificati motivi si rendono necessarie maggiori spese che superino le previsioni di programma, le perizie suppletive e di variante sono approvate dalla giunta regionale che provvede, altresì, all'integrazione del finanziamento nei limiti consentiti dal consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi di cui all'art. 1.

Art 7.

L'approvazione dei progetti di cui ai precedenti articoli ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle opere da eseguirsi, nonchè di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, purché le aree necessarie per la esecuzione delle opere stesse siano state prescelte secondo le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati oppure sia stata adottata la deliberazione comunale che costituisce variante ai predetti strumenti urbanistici, di cui al quarto comma dell'art. 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

Nel caso di comuni sprovvisti di ogni strumento urbanistico deve essere stato emesso, agli effetti di quanto stabilito al primo comma, il formale provvedimento di vincolo delle aree da parte del presidente della giunta regionale previsto dal penultimo comma del citato art. 10 della legge n. 412 del 1975.

Art 8.

Per l'acquisizione delle aree di cui al precedente articolo, gli enti competenti devono promuovere la procedura per l'occupazione d'urgenza, entro il termine massimo di un mese dal momento in cui sono divenute esecutive le deliberazioni di approvazione dei progetti delle opere.

Art. 9.

Gli enti obbligati esercitano, per le opere di propria competenza, le funzioni amministrative relative all'accesso agli immobili da espropriare per la redazione degli stati di consistenza, l'esecuzione delle misurazioni e dei rilievi, nonchè all'occupazione temporanea di urgenza degli immobili predetti.

Alla comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, provvede direttamente l'ente espropriante con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Art. 10.

All'appalto delle opere gli enti interessati devono provvedere entro quaranta giorni dal momento in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione dei relativi progetti.

Art. 11.

Agli appalti delle opere può procedersi con il sistema della trattativa privata, quando ricorrano le speciali circostanze previste dalla legislazione statale.

Al di fuori di tali casi di cui al comma precedente, si procede all'appalto con il sistema della licitazione privata che sarà valida anche nel caso di una sola offerta.

Le gare di licitazione privata andate deserte possono essere subito rinnovate anche con ammissione di offerte in aumento senza l'obbligo di preventiva pubblicazione.

L'aumento dovrà, comunque, essere mantenuto entro il limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta.

Se la gara in aumento va deserta, si può esperire la trattativa privata.

Nei casi predetti di gare in aumento o di affidamento a trattativa privata, se la maggiore spesa non trova copertura nel finanziamento accordato, l'appalto dei lavori è soggetto ad approvazione della giunta regionale che provvede, altresì, ad integrare il finanziamento stesso nei limiti consentiti dal consiglio regionale in sede di approvazione dei programmi di cui all'articolo 1.

All'esecuzione delle opere gli enti interessati possono provvedere anche con il sistema delle economie in amministrazione diretta.

Nel caso di appalto concorso il giudizio della commissione costituita ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, e successive modificazioni, sostituisce ogni altro parere o controllo.

Le modalità dell'appalto o della esecuzione vengono stabilite dai competenti organi degli enti interessati.

Art. 12.

Possono essere ammessi appalti anche con gruppi di imprese purché l'impresa capo-gruppo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per le categorie e gli importi corrispondenti ai lavori da appaltare.

Dette imprese devono presentare alla stazione appaltante, unitamente all'offerta:

a) una lista dei membri del gruppo, con la designazione del procuratore o mandatario;

b) l'impegno sottoscritto da ciascun associato e concernente il riconoscimento che il procuratore rappresenta ciascuna impresa verso il committente allo scopo di presentare l'offerta e di procedere a tutte le operazioni susseguenti alla eventuale aggiudicazione fino al collaudo compreso;

c) l'autorizzazione al procuratore a riscuotere con effetto illimitato per ciascuno dei membri;

d) l'assunzione della responsabilità solidale dell'impresa capo-gruppo per l'intera opera e della responsabilità di ciascun membro per esecuzione della parte dei lavori che nella presentazione dell'offerta risulta di sua pertinenza.

Art. 13.

La consegna dei lavori può essere disposta all'atto della approvazione dell'aggiudicazione da parte di competenti organi della stazione appaltante.

Art 14.

I lavori devono essere attuati nei termini contrattuali, salvo sospensioni e proroghe che potranno essere accordate per cause di forza maggiore e per un periodo di tempo che nel complesso non superi i sei mesi.

Art. 15.

Al fine di accelerare la esecuzione dei programmi la giunta regionale è autorizzata ad effettuare anticipazioni delle somme eventualmente necessarie a favore degli enti interessati.

Le anticipazioni predette graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che trova copertura ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

I pagamenti, a qualsiasi titolo, riguardanti l'attuazione dei suddetti programmi saranno disposti con provvedimento «del Presidente» della giunta regionale o di altro componente della giunta stessa all'uopo delegato.

Art. 16.

Per le opere che comportino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non eccedente i 50 milioni di lire, si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione dei medesimi, purchè detto direttore abbia un rapporto di impiego con l'ente che ha dato attuazione ai lavori o con la Regione.

Art 17.

Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dai programmi di cui alla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del Ministero del tesoro 25 novembre 1972 e successive modifiche e proroghe, recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici.

Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.

Art. 18.

Per le opere di cui alla presente legge la nomina dei collaudatori e di competenza degli enti locali interessati i quali provvederanno anche all'approvazione degli atti di contabilità finale e dei certificati di collaudo.

Le predette incombenze competono alla giunta regionale nel caso in cui la Regione si sia sostituita agli enti interessati nell'esecuzione dei lavori in difetto degli adempimenti a loro carico, previsti dalla presente legge.

Art. 19.

Nel caso di inadempienza da parte degli enti obbligati alle incombenze di cui agli articoli 3, 5, 8, 10 e 14, e nei termini ivi previsti, la giunta regionale delibera la sostituzione della Regione agli enti stessi ed adotta i necessari provvedimenti.

Art. 20.

Alla revisione dei prezzi contrattuali, quando ne ricorrano le circostanze, si procede a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 21.

Le opere realizzate, anche se alla loro attuazione provvede la Regione a seguito di surrogazioni nei casi di inadempienze da parte degli interessati, apparterranno al patrimonio indisponibile degli enti stessi, con destinazione ad uso scolastico e con conseguenti oneri di manutenzione.

Art. 22.

Per quanto non previsto dalla presente legge si appplicano le disposizioni statali o regionali vigenti in materia.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 luglio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 maggio 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 30 giugno 1976.

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1976, n. 33.

Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 9 *luglio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

La regione Toscana promuove lo sviluppo delle biblioteche di enti locali e d'interesse locale e la tutela degli archivi affidati ad enti locali, comunque di competenza della Regione, e ne coordina l'attività nell'ambito della programmazione regionale, secondo i principi e le finalità indicate negli articoli 3 e 4 dello statuto.

A tal fine incentiva lo sviluppo della pubblica lettura mediante la costituzione di adeguati strumenti biblioteconomici e operativi; cura la tutela del patrimonio librario, documentario e archivistico; provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'istituzione di un sistema regionale di biblioteche e di un sistema di archivi, alla promozione di sistemi intercomunali, alla promozione di reti urbane di pubblica lettura; esercita le funzioni d'indirizzo e di coordinamento.

Art 2.

Le biblioteche degli enti locali sono strumenti culturali al servizio dei cittadini. Esse con criteri di imparzialità e nel rispetto delle varie opinioni, concorrono a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio e alla cultura, anche in collegamento con le strutture culturali di educazione ricorrente:

a) mediante il reperimento, l'acquisizione, l'ordinamento, la catalogazione, la tutela e l'uso pubblico di opere e documenti manoscritti, a stampa e audiovisivi;

b) mediante la diffusione dell'informazione;

c) mediante iniziative che contribuiscono alla conoscenza della storia e della tradizione locale nonchè della realtà contemporanea.

Art. 3.

Gli enti locali provvedono alla custodia, all'ordinamento e alla inventariazione dei documenti degli archivi ad essi affidati ai fini della loro migliore conservazione, della loro più ampia conoscenza e del loro pubblico uso.

Titolo II

DISCIPLINA DELLE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4.

Per assicurare un servizio di pubblica lettura il comune istituisce una biblioteca pubblica o aderisce ad un sistema bibliotecario gestito da enti locali.

I comuni, in particolare quelli con evidenti caratteristiche territoriali di frazionamento, possono istituire nel proprio territorio biblioteche succursali, anche avvalendosi della collaborazione di enti, associazioni, istituti che siano dotati di strutture bibliotecarie e abbiano come loro finalità lo sviluppo culturale e civile del cittadino.

I comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti istituiscono una rete urbana decentrando opportunamente sul loro territorio servizi di pubblica lettura il cui fondo di dotazione libraria tenda a corrispondere per quanto riguarda la quantità e la qualità, agli standards nazionali ed internazionali elaborati dai competenti organismi.

Art. 5.

Le biblioteche degli enti locali sono aperte a tutti e i servizi di consultazione e di prestito delle pubblicazioni sono gratuiti.

Le biblioteche degli enti locali sono tenute a prestarsi reciproca collaborazione attraverso il prestito delle pubblicazioni e lo scambio delle informazioni bibliografiche.

Gli enti locali adottano per le proprie biblioteche statuti e regolamenti conformi ai principi e alle disposizioni contenute nella presente legge.

Art 6.

Alle attività della biblioteca presiede una apposita commissione di nomina dell'ente locale e disciplinata dallo statuto della biblioteca.

La commissione è composta in modo da essere espressione anche delle minoranze consiliari e da garantire la rappresentanza, nell'ambito territoriale dell'ente locale, dei sindacati maggiormente rappresentativi, degli istituti e delle associazioni culturali, degli organi collegiali scolastici e dei consigli di quartiere, favorendo inoltre la partecipazione della rappresentanza degli utenti. Fanno inoltre parte della commissione uno o più rappresentanti del personale della biblioteca, fra i quali il bibliotecario o l'assistente di biblioteca cui è affidata la direzione della biblioteca stessa.

Alla commissione sono affidati i seguenti compiti:

a) proporre all'ente locale il regolamento e le modifiche allo statuto di cui al precedente art. 5;

b) determinare i criteri di scelta nonchè la scelta degli acquisti, coordinando, nel caso di biblioteca aderenti ad un sistema, le proprie esigenze con quelle più generali del sistema stesso;

c) presentare annualmente all'ente locale la relazione dell'attività svolta e il piano di attività per l'anno successivo;

d) curare la forma di attuazione delle attività culturali della biblioteca, secondo gli indirizzi generali e il piano di attività di cui alla precedente lettera *c*) del presente articolo, approvati dal consiglio dell'ente locale;

e) ricercare ogni forma di collaborazione con quanti, enti, associazioni, istituti, perseguano le finalità espresse dalla presente legge.

Art. 7.

I regolamenti organici degli enti locali dovranno prevedere l'ordinamento del personale tecnico addetto alle biblioteche, in modo da comprendervi bibliotecari e assistenti di biblioteca.

I regolamenti organici degli enti locali potranno altresì prevedere, per le attività svolte dalle biblioteche, di cui al precedente art. 2, personale ad esse specificamente addetto.

Per l'ammissione ai concorsi per bibliotecari dovrà essere richiesto il possesso del diploma di laurea; a quelli per assistenti di biblioteca il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Tra le prove di esame dovranno essere comprese anche prove tecniche: di biblioteconomia e di bibliografia per i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca; di materie attinenti ai servizi svolti nell'ambito della biblioteca, per il personale di cui al precedente secondo comma.

Nella valutazione dei titoli, dovrà essere tenuta in conto la frequenza con esito favorevole di corsi, tenuti da enti pubblici e specializzati, per la formazione e il perfezionamento del personale delle biblioteche e degli archivi.

La direzione delle biblioteche dovrà essere affidata, secondo quanto stabilito dai regolamenti organici:

a) a bibliotecari, quando la popolazione dell'ente locale sia superiore ai 20.000 abitanti;

b) a bibliotecari, oppure ad assistenti di biblioteca, negli altri casi.

Per il personale tecnico delle biblioteche dovrà essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale promossi, finanziati, riconosciuti o indicati dalla Regione.

Art. 8.

Per l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento delle proprie biblioteche e degli archivi loro affidati, gli enti locali e gli enti proprietari di biblioteche di interesse locale possono unirsi in consorzio o associarsi, tenendo conto della suddivisione del territorio in distretti scolastici ed eventuali loro aggregazioni, dando luogo alla formazione di sistemi bibliotecari ed archivistici, che realizzino i principi indicati all'art. 1 della presente legge.

Il sistema bibliotecario, anche mediante l'utilizzazione di una delle biblioteche aderenti che assume le funzioni di centro del sistema, realizza i servizi richiesti dalle biblioteche collegate, ne coordina l'attività, assicura alle biblioteche aderenti il buon andamento dei servizi anche con l'intervento del personale tecnico necessario, cura i rapporti con la competente amministrazione provinciale per le materie di cui all'art. 17 e con i competenti uffici regionali.

La gestione del sistema è affidata ad una apposita commissione disciplinata dallo statuto del consorzio o dalla associazione e composta, in quanto possibile, secondo i criteri di cui all'art. 6, secondo comma, garantendosi comunque la rappresentanza dei proprietari di biblioteche di interesse locale eventualmente associate.

Resta pertanto ferma, per le attività proprie di ciascuna biblioteca degli enti locali aderenti al consorzio o associata, la commissione di cui all'art. 6.

Art. 9.

I comuni e le provincie depositano ogni pubblicazione da essi curata nelle proprie biblioteche. Le provincie inoltre depositano copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca dei comuni del territorio provinciale e nelle biblioteche centro di sistema del territorio regionale.

Regione, provincie e comuni depositano copia delle proprie pubblicazioni presso la biblioteca del consiglio regionale. La Regione deposita copia delle proprie pubblicazioni in ogni biblioteca di ente locale del territorio regionale.

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni centro di sistema e ciascuna biblioteca di ente locale che non aderisca ad un sistema, deposita presso la Regione copia di ciascuna nuova scheda inserita nei suoi cataloghi.

Art. 10.

Gli enti locali provvedono a trasferire negli archivi di cui all'art. 3 della presente legge i documenti posseduti, una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.

Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare collocazione nei locali della biblioteca, qualora ciò risulti opportuno allo scopo di agevolarne la consultazione ed assicurarne la conservazione.

Presso la biblioteca dell'ente locale sono comunque depositati gli inventari delle sezioni separate dell'archivio dell'ente, mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli inventari di tutti gli archivi degli enti aderenti al sistema. Presso il servizio regionale per i beni librari e archivistici sono depositati gli inventari di tutti gli archivi di enti locali della Regione.

Titolo III

FUNZIONI DELLA REGIONE

Art 11.

Il consiglio regionale, nella materia di cui alla presente legge, esercita le seguenti funzioni:

a) determinazione degli orientamenti programmatici e degli indirizzi di attività del settore;

b) approvazione dei criteri d'intervento di cui all'art. 13 e dei programmi d'intervento di cui ai successivi articoli 18, lettera *d*), e 20, lettera *c*), nonchè del piano di riparto per il finanziamento degli oneri aggiuntivi di cui agli articoli 19 e 21.

La giunta regionale esercita le funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, agli articoli 7, secondo comma, lettere *b*) ed *e*), e 9 e quelle previste dal successivo art. 14 della presente legge.

Il presidente della giunta regionale emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della giunta (o provvede con proprio atto alla relativa delega ai singoli componenti la giunta) e dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n 3.

Art. 12.

Le funzioni amministrative trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e attribuite dal precedente articolo alla competenza della giunta regionale possono essere da quest'ultima delegate al presidente o a singoli componenti la giunta regionale stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La giunta regionale può altresì delegare funzioni amministrative di cui al comma precedente a funzionari in servizio presso la Regione, che le esercitano secondo direttive vincolanti. I singoli componenti la giunta regionale curano il rispetto di tali direttive.

La delega prevista dai due commi precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa nel Bollettino ufficiale della Regione e può essere in ogni momento revocata con le stesse modalità.

La giunta regionale con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sè l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata.

Art. 13.

La regione Toscana promuove e coordina, anche mediante appositi finanziamenti, lo sviluppo delle attività scientifiche, tecniche e di divulgazione, in materia biblioteconomica e archivistica, comprese quelle promosse dagli enti locali attraverso le proprie biblioteche e i propri archivi, e realizzate in pubblicazioni, corsi culturali e borse di studio.

Per le attività di formazione e aggiornamento e per particolari attività di indagine e di ricerca scientifica, la regione Toscana promuove rapporti di collaborazione con le università, con gli enti locali e con enti pubblici specializzati.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, stabilisce annualmente con propria deliberazione i criteri per gli interventi di cui ai commi precedenti.

Art 14.

E' soppressa la soprintendenza ai beni librari.

Le attività istruttorie, esecutive e operative già svolte dal suddetto ufficio ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, e relative a materia non oggetto di delega ai sensi della precedente legge, sono attribuite al dipartimento istruzione e cultura.

Nell'ambito del dipartimento istruzione e cultura è istituito il Servizio regionale per i beni librari e archivistici, che svolge le attività di cui al precedente comma.

Il Servizio regionale per i beni librari e archivistici svolge inoltre funzioni di consulenza, di assistenza, di studio e di ricerca tecnico-scientifica in ordine alle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale del personale delle biblioteche;

b) redazione di criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche;

c) formazione e incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista;

d) contributo alla diffusione di studi specializzati nelle materie di cui alla precedente lettera *c*) mediante pubblicazione di opere curate direttamente;

e) formazione e aggiornamento del catalogo unico regionale toscano, anche con la raccolta delle schede di cui al precedente art. 9, comma terzo;

f) formazione e incremento di una microfilmoteca regionale toscana;

g) formazione e funzionamento di un laboratorio regionale di conservazione e restauro, quale servizio gratuito a favore degli enti locali.

La dotazione organica della Soprintendenza ai beni librari prevista dalla tabella A-24 allegata alla citata legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, è portata in aumento a quella prevista per il dipartimento istruzione e cultura dalla tabella A-12, e per il dipartimento finanze e bilancio dalla tabella A-3, secondo le tabelle allegate alla presente legge.

Titolo IV

DELEGA DELLE FUNZIONI

Art. 15.

Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti le biblioteche d'interesse locale, salvo quelle riguardanti la tutela del patrimonio librario.

Le funzioni delegate ai comuni saranno esercitate secondo i seguenti indirizzi:

a) assicurare l'uso pubblico delle biblioteche d'interesse locale, l'adeguamento dei loro servizi agli standards tecnici prescritti dai competenti organi regionali e la loro partecipazione al catalogo unico regionale;

b) potenziare le biblioteche depositarie di un patrimonio librario di interesse storico o che svolgono una funzione integrativa del servizio per la diffusione della lettura nel territorio.

Art. 16.

I comuni svolgono le funzioni previste dalla presente legge in materia di biblioteche coordinandole con quelle loro delegate dalla legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, art. 2, primo comma, lettera *a*), e art. 7, primo comma, lettera *a*), in modo da attuare la maggiore compenetrazione tra le strutture bibliotecarie pubbliche e quelle scolastiche, anche per la realizzazione di quanto previsto all'art. 4 della presente legge.

Art. 17.

Sono delegate alle province le funzioni amministrative relative all'attività promozionale di forme di coordinamento e di associazione di cui al precedente art. 8; sono altresì delegate alle province le funzioni amministrative, relative all'assistenza amministrativa e tecnica dei sistemi.

Le funzioni delegate sono esercitate secondo i seguenti indirizzi:

a) assicurare la maggiore diffusione dei servizi bibliotecari anche in relazione alle condizioni socio-economiche della popolazione e tenendo conto degli standards nazionali e internazionali elaborati dai competenti organismi;

b) svolgere le funzioni d'indirizzo e di collegamento dei servizi tecnici d'informazione bibliografica e di catalogazione presso i sistemi intercomunali;

c) coordinare gli interventi effettuati a norma della presente legge con quelli effettuati a norma della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71, art. 4, primo comma, lettera *b*), in modo da attuare la maggiore compenetrazione tra le strutture bibliotecarie pubbliche e quelle scolastiche.

Titolo V

FINANZIAMENTI

Art. 18.

Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, a parte quanto previsto dal successivo art. 20, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo, la spesa di L 500.000.000.

Tale somma è ripartita tra i comuni secondo i seguenti criteri:

a) nella misura del 20% in relazione alla popolazione residente;

b) nella misura del 10% in relazione alla percentuale d'incidenza della spesa stanziata dall'ente per il funzionamento dei servizi bibliotecari e archivistici sulla spesa globale prevista in bilancio;

c) nella misura del 20% in relazione alle condizioni socio-economiche determinate ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 71;

d) nella misura del 50% in relazione ai programmi d'intervento, presentati alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, per le proprie biblioteche e per quelle su cui esercitano le funzioni delegate ai sensi dell'art. 16 della presente legge;

per il potenziamento e la conservazione delle strutture e del patrimonio librario e archivistico; per le attività da svolgere nell'ambito del servizio bibliotecario e archivistico e dell'adesione a un sistema; per l'istituzione e il potenziamento di una rete urbana efficiente.

La misura dell'intervento a favore delle provincie proprietarie di biblioteche sarà determinata solo con riferimento ai parametri di cui alle lettere *b)* e *d)* del precedente comma.

Art. 19.

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti in una quota pari al 5% del finanziamento complessivo disposto all'art. 18 della presente legge.

Ai fini della ripartizione delle somme di cui al precedente comma, gli enti locali trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, la documentazione relativa agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega.

La giunta regionale elabora in base alla suddetta documentazione uno schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari da assegnare agli enti locali e ne dà loro comunicazione.

Art. 20.

Per il finanziamento degli oneri che le Province sosterranno per l'esercizio delle funzioni loro delegate ai sensi dell'articolo 17, è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo la spesa di L. 150.000.000.

La somma di cui al precedente comma è ripartita tra le provincie secondo i seguenti criteri:

a) nella misura del 10% in relazione alla popolazione residente;

b) nella misura del 30% in relazione al numero e alla consistenza dei sistemi;

c) nella misura del 60% in relazione ai programmi di sviluppo dei sistemi, da presentare alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 21.

Gli oneri finanziari aggiuntivi di funzionamento previsti dall'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1973, n. 30, sono stabiliti in una quota pari al 30% del finanziamento disposto all'art. 20 della presente legge per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province.

Ai fini della ripartizione delle somme di cui al precedente comma, le province trasmettono alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, la documentazione relativa agli oneri aggiuntivi di funzionamento gravanti su di essi per effetto della delega.

La giunta regionale, elabora in base alla suddetta documentazione uno schema triennale di ripartizione dei mezzi finanziari da assegnare alle province e ne dà loro comunicazione

Art. 22.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 13 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo la spesa di L. 60.000.000.

Art. 23.

Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 14 è autorizzata, a partire dall'esercizio finanziario 1976 e per ciascun esercizio successivo la spesa di L. 210.000.000.

Art. 24.

Le somme di cui ai precedenti articoli 18, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 20, lettere *a)* e *b)*, sono ripartite fra gli enti locali con deliberazione della giunta regionale ed erogate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art 25.

Gli enti delegati trasmettono annualmente in allegato ai programmi di intervento disposti ai sensi degli articoli 18, lettera *d)*, e 20, lettera *c)*, una relazione, i prospetti di informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni delegate, nonchè il rendiconto delle spese sostenute. Le relazioni ed i prospetti allegati contengono altresì, al fine di una più organica informazione, i dati relativi all'esercizio delle funzioni proprie degli enti delegati nella stessa materia.

Art. 26.

La giunta presenta annualmente al consiglio regionale una relazione contenente dati informativi, contabili e statistici sull'esercizio delle funzioni delegate, e tutti gli elementi che possano consentire al consiglio la più completa valutazione dei risultati raggiunti nel settore, anche mediante l'esercizio delle funzioni proprie degli enti locali.

Art. 27.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale sottoporrà all'approvazione del consiglio un progetto organico di ripartizione territoriale dei sistemi.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti e i regolamenti delle biblioteche degli enti locali dovranno essere adeguati alle norme contenute nella legge stessa.

Art. 29.

Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica lettura gli enti locali in occasione della adozione dei provvedimenti di cui al precedente art. 7, primo comma, possono dettare norme transitorie che prevedono concorsi interni per l'inquadramento del personale che alla data del 31 marzo 1976, oltre al possesso dei requisiti previsti dai singoli regolamenti organici e dal terzo comma del precedente art. 7, abbia svolto ininterrottamente per almeno un anno mansioni di bibliotecario o di assistente di biblioteca.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della prsente legge, possono essere ammessi ai concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio per almeno un anno presso la biblioteca dell'ente cui si riferisce il concorso, o presso altre biblioteche, e nelle funzioni corrispondenti ai posti messi a concorso, purchè provvisti di titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto dall'art. 7, terzo comma.

Art. 30.

La presente legge, ai fini dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Art. 31.

Nel primo anno di applicazione della presente legge i programmi di intervento di cui ai precedenti articoli 18, lettera *d)*, e 20, lettera *c)*, dovranno essere presentati entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 32.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 990.000.000, saranno fronteggiati con i fondi del cap. 08470 del bilancio 1976 che viene istituito con la seguente variazione:

Titolo I

SPESE CORRENTI

Sezione II

Interventi nel campo dell'istruzione e cultura

Di nuova istituzione

Rubrica III - Funzioni delegate

Cap. 08470. — Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali. Delega delle funzioni amministrative agli enti locali (legge regionale n. ... del ...).

Art. 10 - Spese per interventi e funzioni delegate (art. 18) . . . . L. 500.000.000

Art. 20 - Oneri aggiuntivi (art. 19) . . . » 25.000.000

Art. 30 - Spese per interventi e funzioni delegate (art. 20) . . . . L. 150.000.000
Art. 40 - Oneri aggiuntivi (art. 21) . . . » 45.000.000
Art. 50 - Spese per interventi di cui all'art. 13 » 60.000.000
Art. 60 - Spese per interventi di cui all'art. 14 » 210.000.000

Totale . . . L. 990.000.000

Da eliminare

Rubrica II - Organizzazione della cultura

Cap. 08000. — Spese per il funzionamento dell'ufficio regionale di coordinamento, di informazione bibliografica e di consulenza tecnica per le biblioteche e gli archivi storici e di interesse locale; spese per la formazione del catalogo unico regionale delle biblioteche pubbliche toscane; spese, contributi per l'ordinamento, l'incremento e l'uso pubblico del patrimonio librario, archivistico e documentario appartenente ad enti locali e a istituti culturali di interesse locale; per la istituzione di nuove biblioteche e l'organizzazione ed il funzionamento del sistema regionale delle biblioteche pubbliche, per la conservazione, il restauro, vigilanza e tutela sul materiale librario, manoscritto artistico e di pregio; spese per la istituzione del laboratorio regionale di restauro di libri e manoscritti (regio decreto 1° aprile 1909, n. 223; decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n 1521; regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074; regio decreto 30 aprile 1924, n. 965; legge 1° giugno 1939, n. 1089; legge 11 gennaio 1940, n. 50; legge 2 aprile 1950, n. 328) . L. 990.000.000

La spesa relativa agli anni successivi farà carico al corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

Art. 33.

E' abrogata, per la parte concernente le biblioteche di enti locali e di interesse locale, la legge regionale 17 giugno 1972, n. 13.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 luglio 1976

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 25 maggio 1976 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 30 giugno 1976.

ALLEGATO

TABELLA A-3

Dipartimento finanze e bilancio mansioni obiettive

Fascia funzionale		Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in materie amministrative .	2	
	Esperto in finanza e contabilità pubblica .	4	
			6
VI	Assistente amministrativo	3	
	Assistente in finanza e contabilità pubblica	5	
			8
V	Collaboratore amministrativo . . .	6	
	Collaboratore contabile	12	
	Collaboratore tecnico	2	
			20
IV	Applicato	9	
	Applicato meccanografo	2	
			11
III	Centralinista	5	
	Autista	14	
	Dattilografo	2	
			21
II	Commesso	36	
			36
I	Inserviente	6	
			6
			108

TABELLA A-12

Dipartimento istruzione e cultura mansioni obiettive

Fascia funzionale		Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in materie amministrative . .	1	
	Esperto in materia di istruzione . .	5	
	Esperto per il patrimonio museale e ambientale	1	
	Esperto al patrimonio librario e archivistico	1	
	Esperto in materia di spettacolo, sport e tempo libero	1	
			9
VI	Assistente amministrativo	5	
	Assistente per l'istruzione	5	
	Assistente per il patrimonio culturale e servizi sociali	6	
			16
V	Collaboratore amministrativo . . .	3	
	Collaboratore per l'istruzione e cultura	11	
			14
IV	Stenodattilografo	3	
	Applicato	5	
			8
III	Dattilografo	3	
			3
			50

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1976, n. 34.

Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 9 *luglio* 1976)

(*Omissis*).

(9291)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762280)